

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Un forfettario nel 2023 per scelta nel 2024 passa a semplificato, così è pacifico che possa aderire per il solo 2024 al Cpb. Complicazione: nel 2023 era procacciatore ma nel 2024 oltre a procacciatore fa anche commercio all'ingrosso, quindi maggiori ricavi con diverso coefficiente di redditività. Influisce nel Cpb il fatto che abbia aggiunto questa nuova attività nel 2024 anche se in contabilità semplificata, dove i coefficienti di redditività non sono previsti?

L.I.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il concordato perde efficacia nel caso in cui "durante il biennio oggetto di concordato" sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfettario). Quindi, ammesso il fatto che il contribuente abbia potuto accedere, per il solo 2024, al CPB, se nel 2024 (quale soggetto ISA), anno oggetto di concordato, integra le proprie attività con una nuova non rientrante nel medesimo ISA, il concordato perde efficacia.

Una Snc composta da 2 soci ha aderito al Cpb 2024/2025. Nel 2025 si prevede l'uscita di un socio che, se non sostituito, provocherà la trasformazione in ditta individuale. Questo comporterebbe la decadenza dal concordato solo per il 2025? Si potrà comunque accedere al ravvedimento speciale 2018/2022?

Studio R.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 1) l'espressione "modifiche della compagine sociale" è riferita alle operazioni che realizzano l'entrata o l'uscita di uno o più soci; non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale (circ. n. 18/2024, § 2.4.4); 2) la causa di esclusione/cessazione non opera per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR (FAQ 17 ottobre 2024); 3) le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato dalle società o dalle associazioni ex art. 5 del TUIR sono idonee a integrare la causa di esclusione/cessazione (FAQ 17 ottobre 2024); 4) la modifica della compagine socia-



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti del 27 gennaio scorso

le non determina l'esclusione dal CPB quando interessa l'impresa familiare, non trattandosi di soggetto avente natura collettiva (FAQ 8 ottobre 2024); 5) il decesso del socio o dell'associato non dà luogo a un'ipotesi di cessazione dal CPB (FAQ 25 ottobre 2024). Di conseguenza, stante la presenza di una società personale e l'uscita del socio in vigenza del Cpb (biennio 2024/2025) comporta la decadenza dal patto. L'adesione al ravvedimento speciale, è noto, impedisce che l'Agenzia delle Entrate possa procedere, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione del ravvedimento (2018/2022), a rettificare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo ma i contribuenti perderanno tale beneficio per intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) per una delle cause previste dall'art. 22 del d.lgs. 13/2024.

Contribuente professionista in regime ordinario 2024 che ha aderito al Cpb 24-25 nel 2025 diventa forfettario dall'1/1/2025. Il Cpb cessa i suoi effetti dal solo anno 2025? Può comunque aderire alla sanatoria 2018-2022?

T.S.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente aderisce al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190. Occorre evidenziare che, con riferimento alle cause di cessazione, nonché di decadenza, per cui "il contribuente aderisce al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190", la circolare 18/E del 2024, al punto 2.4.3 "l'adesione al regime forfettario (per i soli contribuenti ISA)" chiarisce che "[s]i tratta di un caso in cui la modifica del regime fiscale effettuata dal contribuente in corso di Cpb potrebbe determinare una significativa distorsione nelle logiche applicative del Cpb stesso. Senza tale causa di cessazione, infatti, il contribuente, potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfettari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito

individuato con altre modalità'. Ai sensi art. 21 del d.lgs. 13/2024, però, la cessazione del concordato opera a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente che ha aderito al Cpb passa al regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014 (avendo in precedenza adottato un altro regime contabile). Nell'attesa di chiarimenti specifici, si ritiene che avendo il Cpb perso la propria efficacia, sebbene a partire dall'anno in cui si è verificata la causa di esclusione (quindi nel secondo anno - 2025, con adesione biennio 2024/2025), stante anche il fatto che il ravvedimento speciale interviene per incrementare l'adesione al Cpb, si ritiene che il contribuente non possa aderire alla sanatoria 2018/2022.

SPESE DI TRASFERTA

In riferimento alla questione della tracciabilità delle spese per i dipendenti in trasferta sto riscontrando la difficoltà di alcuni clienti che inviano trasfertisti in alcuni paesi fuori UE (Asia e Africa in particolare). Saranno previste delle deroghe per le trasferte fuori UE ovvero per le trasferte verso paesi meno evoluti fiscalmente ed elettronicamente?

M.B.

Risponde Francesco Leone

La norma non prevede deroghe e/o eccezioni all'obbligo della tracciabilità. Si auspica un'interpretazione più flessibile da parte dell'agenzia delle entrate relativamente a situazioni specifiche in cui risulta più difficile acquisire la prova del pagamento ovvero il pagamento con mezzi tracciabili risulta sostanzialmente impraticabile, come nei casi segnalati nel quesito.

Una deroga all'obbligo di tracciabilità, peraltro, non comprometterebbe l'obiettivo principale di contrastare l'evasione fiscale, poiché i pagamenti in contante effettuati all'estero coinvolgerebbero controparti di altre giurisdizioni.

Le spese di trasferta sono oggetto di tracciabilità, in breve le spese previste per trasferte in Italia pari a 15,49 e all'estero pari a 25,82 giornalieri pro capite, possono continuare a essere dedotte per l'azienda ed esentate per il dipendente in quanto sostenute in contanti

nelle note pie di lista (trattasi di mance, gettoniere x lavanderie o parcheggi con monete, ecc)?

D.B.

Risponde Francesco Leone

Tra i rimborsi "a piè di lista", l'art. 51, comma 5 del TUIR include le spese "non documentabili" fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevata a euro 25,82 per le trasferte all'estero. Queste spese si riferiscono a tipologie aggiuntive rispetto a quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Considerato che solo queste ultime sono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità, si può ritenere che le spese "non documentabili", proprio perché rientranti in una categoria diversa, restino escluse dalle nuove regole. Tale interpretazione, su cui si attende conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, risulterebbe peraltro coerente con il fatto che le spese in questione non necessitano di essere documentate e seguono quindi regole di forfettizzazione.

BONUS SUD

Bene prenotato nel 2020 con autorizzazione ad usufruire del credito d'imposta nello stesso periodo 2020, ma la consegna del bene è avvenuta a marzo 2023. Il credito d'imposta è stato compensato dopo la consegna, ad ottobre 2021. Soltanto nel 2024 ci si è accorti che non è stata fatta la rettifica all'Agenzia delle entrate per variare la data di fine investimento, dal 2020 al 2021; quindi è stata inviata nel 2024 (tardivamente) ma la comunicazione è stata scartata. Come comportarsi in detta circostanza? Il credito va riversato anche se di fatto l'investimento è stato realizzato? La mancata rettifica entro i tempi previsti può determinare la revoca del beneficio?

Studio associato V.-D.

Risponde Bruno Pagamici

Dalla lettura del quesito sembrerebbe che l'investimento sia stato completato nel 2021. In base alle indicazioni di cui al Provvedimento prot. n. 188347/2023 del 1° giugno 2023, per le acquisizioni di beni agevolati effettuati entro il 31 dicembre 2022, le imprese interessate dovevano utilizzare, per la relativa comunicazione, il modello CIM 17. Tale mo-

dello andava inviato in via telematica entro il 31 dicembre 2023, termine da considerare perentorio e quindi non derogabile. Pertanto, in risposta al quesito, è da ritenersi che il credito vada riversato anche se di fatto l'investimento è stato realizzato, in quanto il bonus è stato utilizzato prima di ricevere da parte dell'Agenzia delle entrate la ricevuta relativa all'istanza di rettifica attestante la fruibilità del credito di imposta.

SCUOLA, ATTIVITA' COLLEGIALI

Sono una docente che presta servizio su due scuole e gradirei chiarimenti in merito ai criteri di compilazione e approvazione del piano delle attività annuali e al calcolo delle ore di attività collegiale. È obbligatorio ad inizio d'anno approvare un piano dettagliato delle attività annuali, o si può omettere, come talvolta accade, di indicare i giorni e gli orari precisi dei consigli di classe, riservandosi poi di specificarli con apposita circolare a ridosso del periodo programmato per lo svolgimento? Riguardo al calcolo della durata dei collegi dei docenti, fa fede l'orario di convocazione o l'orario di inizio effettivo? Sono computabili anche gli incontri scuola-famiglia, la presenza-assistenza agli insediamenti dei seggi per l'elezione dei rappresentanti dei genitori e la partecipazione agli Open day?

G.F., Avezzano

Risponde Laura Razzano

Il piano delle attività annuali, oggetto di informativa alle Rsu, va predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti prima dell'inizio delle lezioni, come stabilito dall'articolo 43 del Ccnl 1919/21. Deve comprendere tutti gli impegni dei docenti dal 1° settembre e può essere modificato, nel corso dell'anno, per nuove esigenze o quando non rispondesse più alla volontà del Collegio. La prassi di fornire una programmazione di massima, riservandosi di specificare i dettagli con successiva circolare della dirigenza, è frutto di una delega in bianco al dirigente scolastico, votata a maggioranza da tutti i docenti, considerando che il dirigente scolastico esprime un solo voto. Il piano delle attività deve regolare le attività funzionali all'insegnamento ben specificate all'articolo 44 del Ccnl vigente. Le attività obbligatorie prevedono due distinti monte ore di impegni, entrambi fino a 40 ore, a seconda di quanto deliberato dal Collegio docenti a inizio anno. Chi insegna su due scuole svolgerà le ore proporzionalmente all'orario di insegnamento predisponendo un prospetto chiaro concordato con i dirigenti, secondo le indicazioni dei due Collegi.

3 -continua. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 30 e il 31/1/2025

© Riproduzione riservata